



COMUNE DI COMO  
*Il Sindaco*


Como, 30 maggio 2014

Al Consigliere Comunale  
Alessandro Rapinese

SEDE

Con riferimento alla Sua interrogazione del 16 aprile 2014, prot. 18050, trasmetto in allegato la nota di risposta in data 29 maggio u.s. a firma del Segretario Generale.

Cordiali saluti

  
Dott. Mario Lucini



Comune di Como  
Segretario generale

29.05.2014

Egr. sig. Sindaco  
Dott. Mario Lucini  
SEDE

**Oggetto: Interrogazione del cons. Rapinese avente ad oggetto "Due pesi due misure?" P.G. 18050/16.04.2014.**

Egr. sig. Sindaco,  
riscontro la richiesta di informazioni di cui all'interrogazione in oggetto, precisando quanto segue.  
Come già indicato nella mia precedente nota del 7.10.2013, inviata a tutti gli Amministratori dell'Ente, il D. Lgs. 33/2013 ha riordinato, in parte innovando, diversi obblighi di trasparenza che hanno come destinatari i "componenti degli organi di indirizzo politico" del Comune, intendendosi per tali: il Sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori ancorché "esterni" (si veda sul punto Delibera Civit 65/2013).

Pertanto, *ex art. 14*, il Comune è, ad oggi, tenuto a pubblicare, con riferimento a ciascun amministratore:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione;
- b) il curriculum;
- c) i compensi connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f1) la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale, reddituale propria, del coniuge e dei parenti entro il 2° grado se vi consentono, da presentare entro tre mesi dall'assunzione della carica (art. 2 L. 441/1982 e s.m.i.);
- f2) la dichiarazione relativa alle spese sostenute per la propaganda elettorale, da presentare entro tre mesi dall'assunzione della carica (art. 2 L. 441/1982 e s.m.i.);

inoltre

- f3) annualmente per tutta la durata del mandato: la dichiarazione relativa alle variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione annuale dei redditi (art. 3 L. 441/1982);
- f4) entro tre mesi dalla cessazione dell'ufficio la dichiarazione relativa alle variazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima attestazione e copia della dichiarazione annuale dei redditi (art. 4 L. 441/1982).

Gli obblighi di cui sopra sono presidiati da un'attività generale di controllo ed ispettiva posta in capo al Responsabile della trasparenza (art. 43, c. 5) ed all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione, art. 45) oltre che da norme di carattere sanzionatorio, come segue.

L'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 statuisce, con norma di carattere generale, che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto stesso è causa di responsabilità dirigenziale.

Il successivo art. 47<sup>1</sup> stabilisce, invece, sanzioni specifiche a carico degli amministratori per l'inadempimento degli obblighi di comunicazione, come segue:

- una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 500 a 10.000 euro;
- la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nella Sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ente.

Tuttavia, ai sensi del citato art. 47, non tutti gli obblighi di comunicazione sono sanzionati, in caso di inadempimento, ma solo:

*“La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica”.*

Venendo ora all'attuazione della suesposta normativa all'interno del Comune di Como e, quindi, alla risposta all'interrogazione di cui trattasi, preciso, conclusivamente, quanto segue.

Con riferimento a *“i compensi cui da diritto l'assunzione della carica”*, ricordo che tali dati sono pubblicati d'ufficio dalla Segreteria gen.le, come indicato nella circolare del 7.10.2013 citata in premessa: gli amministratori sono, pertanto sollevati da obblighi di comunicazione in merito e, di conseguenza, da qualsivoglia responsabilità in caso di mancata pubblicazione.

Con riferimento, invece, alle *“informazioni ed ai dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado”*, dalla documentazione in atti, risulta che l'Assessore Giulia Pusterla ha adempiuto (anno 2012), agli obblighi di comunicazione concernenti la situazione patrimoniale, la titolarità di imprese.. *“al momento dell'assunzione in carica”* (art. 2 L. 441/1982 e s.m.i.).

Lo stesso Assessore ha omesso, invece, di produrre la dichiarazione da presentare annualmente (art. 3 L. 441/1982) , in corso di mandato, relativamente all'anno 2013 e la dichiarazione da presentare entro tre mesi dalla cessazione (art. 4 L. 441/1982).

Tuttavia, come sopra evidenziato, la lettera della norma non contempla tali ultimi inadempimenti quali presupposti dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47.

---

<sup>1</sup> La delibera Civit 65/2013 chiarisce che la sanzione è applicabile esclusivamente nei confronti degli amministratori e che nessuna sanzione è prevista, invece, a carico del coniuge e dei parenti.

L'art. 49 del D. Lgs. 33/2013, poi, fissa al 20 ottobre 2013 la decorrenza dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47. La Delibera Civit 66/2013 delinea il procedimento sanzionatorio.

Nelle considerazioni suesposte è, quindi, il motivo per cui non è stato avviato alcun procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Assessore menzionato.

Cordiali saluti

Il Segretario gen.le  
Dott.ssa Antonella Petrocelli

